

Asti, 11/05/2021

*Alla Dott.ssa Di Fidio Lucia
Agli atti
All'Albo*

OGGETTO: Ricorso avverso la graduatoria provvisoria relativa alla procedura di selezione di n.1 esperto Psicologo Scolastico da destinare al servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, gli studenti e le famiglie, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID19 A. Sc. 2020/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il ricorso prodotto dalla Dott.ssa. Di Fidio Lucia, nata a [REDACTED], il [REDACTED] avverso la graduatoria provvisoria relativa alla procedura di selezione di n.1 esperto Psicologo Scolastico, pubblicata in data 05-05-2021 - prot. n. 1005;

VISTA la L.241/1990 così come integrata dalla L. 15/2005;

VISTO il DPR n. 275/1999, art.14;

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativa contabile delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi "per il supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche" di cui al protocollo n.3 del 16/10/2020;

VISTO l'Accordo integrativo al Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi con le indicazioni per l'attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche, di cui al protocollo 1729 del 22/10/2020;

VISTA la Nota-USR Piemonte-prot.-n.-14798.26-11-2020;

VISTE le indicazioni per supporto Bandi Sportello ascolto - USR Piemonte/Ordine Psicologi Piemonte;

VISTO l'avviso di selezione per il reclutamento di esperti pubblicato in data 20-04-2021, prot. n. 903 ed in particolare i criteri di selezione con relativo punteggio assegnabile;

ESAMINATI in maniera dettagliata i Curriculum vitae, acquisiti agli atti di ufficio;

DECRETA

di respingere il ricorso avverso la graduatoria provvisoria relativa alla procedura di selezione di n.1 esperto Psicologo Scolastico proposto dalla Dott.ssa Di Fidio Lucia per le seguenti motivazioni:

1. nel Protocollo n. 3 del 16/10/2020 all'art. 2.2 è previsto che "le attività di selezione degli psicologi si baseranno sui seguenti criteri di selezione e condizioni di partecipazione da indicare nel bando medesimo per l'individuazione del professionista psicologo:

a) tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;

b) impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico".

c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall'istituzione scolastica.

Il Bando dell'I.C.1 di Asti ha rispettato quanto stabilito nel Protocollo circa i criteri di selezione e condizioni di partecipazione.

2. nel Protocollo sempre al punto 2.2 si legge che "gli obiettivi e le finalità di cui al punto precedente dovranno essere realizzati mediante l'intervento di **professionisti** psicologi all'uopo selezionati". L'espletamento di una prestazione quale "il supporto psicologico" (terminologia indicata più volte nel bando) di per sé rientra tra le attività professionali definite nell'art. 1 della L. 56/89, che necessitano dunque dell'iscrizione all'Albo e della titolarità della partita IVA per essere erogate. Anche secondo il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi per potere assumere l'incarico in esame è necessariamente richiesto il possesso della partita IVA atteso che le prestazioni professionali per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione all'albo non possono avere natura occasionale presupponendo una pluralità di atti coordinati e finalizzati all'esercizio della professione stessa. **Nel bando all'art. 2 si fa riferimento più volte a "il professionista " ed all'art. 4 si fa riferimento all'iscrizione all'Albo degli Psicologi.**
3. Infine, all'art. 3 viene previsto che il compenso sarà corrisposto al termine dell'incarico **previa esibizione di fattura elettronica** (**la fattura presuppone il possesso della partita IVA** e quindi che trattasi di psicologo libero professionista).

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo di questa Istituzione Scolastica della graduatoria relativa all'azione in oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra LONGO

